



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Verbale n. 91/2026 data 15/05/2026

Verbale n. 91/2026

Data 15/05/2026

OGGETTO: **Variazione al bilancio finanziario 2026/2028 in via d'urgenza ai sensi dell'art. 42c. 4 del TUEL. Verifica Salvaguardia degli equilibri di bilancio.**

L'anno duemilaventisei il giorno quindici del mese di maggio, l'organo di revisione economico finanziaria esprime il proprio parere in merito alla proposta di decreto del Presidente della Provincia avente ad oggetto: ""; **Variazione al bilancio finanziario 2026/2028 in via d'urgenza ai sensi dell'art. 42 c. 4 del tuel. verifica Salvaguardia degli equilibri di bilancio.**

Richiamato l'art. 239, d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede:

al comma 1, lettera b.2), che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
al comma 1-bis), che nei pareri venga *"espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori"*;

Esaminata la proposta di variazione al bilancio di previsione 2026/2028 trasmessa dall'Ufficio Ragioneria, con la quale si applica al bilancio, parzialmente, l'avanzo di amministrazione accertato, ai sensi dell'articolo 187 del Tuel, come segue:

- Avanzo vincolato per spesa corrente per **€ 2.828.131,20** ;
- Avanzo vincolato per spesa in conto capitale per **€ 1.096.728,13**;
- Avanzo destinato utilizzato per **€ 244.557,30** (su totale avanzo destinato di € 244.557,30)
- Avanzo libero utilizzato per **€ 7.280,00** (su totale avanzo libero di € 1,049.253,91- residua avanzo libero per **€ 1.041.973,91**);

per un totale di avanzo applicato pari a € 4.176.696,63;

Dato atto che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2025 regolarmente approvato viene effettuato nel rispetto dell'art.187 del tuel che recita testualmente:



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Verbale n. 91/2026 data 15/05/2026

“””Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.

3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.

3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Verbale n. 91/2026 data 15/05/2026

aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).

3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'[art. 11, comma 3, lettera a\), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'[art. 11, comma 3, lettera a\), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.”””””

preso atto che vengono disposte le seguenti variazioni complessive:

ANNO 2026 gestione di competenza

ENTRATE

Variazioni in aumento	6.607.861,59	=====
Variazioni in diminuzione	=====	

SPESE

Variazioni in aumento	=====	7.477.450,44
Variazioni in diminuzione	869.588,85	=====
TORNA IL PAREGGIO	7477450,44	7477450,44



PROVINCIA
DI AREZZO
Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Verbale n. 91/2026 data 15/05/2026

gestione di cassa

ENTRATE

Variazioni in aumento	3.312.055,98	=====
Variazioni in diminuzione	=====	14.612.659,77

SPESE

Variazioni in aumento	=====	7.342.400,04
Variazioni in diminuzione	869.588,85	=====
TORNA IL PAREGGIO	4181644,83	21955059,81

La differenza delle variazioni di cassa negativa comporta utilizzo del fondo di cassa per € 17.773.414,98

ANNO 2027 gestione di competenza

ENTRATE

Variazioni in aumento	2.085.593,38	=====
Variazioni in diminuzione	=====	

SPESE

Variazioni in aumento	=====	2.629.054,83
Variazioni in diminuzione	543.461,45	=====
TORNA IL PAREGGIO	2.629.054,83	2629054,83

I valori delle entrate e delle spese sono la risultanza algebrica delle maggiori e minori variazioni

ANNO 2028 gestione di competenza

ENTRATE

Variazioni in aumento	3.387.189,55	=====
Variazioni in diminuzione	=====	

SPESE

Variazioni in aumento	=====	3.554.906,07
Variazioni in diminuzione	167.716,52	=====
TORNA IL PAREGGIO	3554906,07	3554906,07



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Verbale n. 91/2026 data 15/05/2026

Richiamato il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi utilizzi;

Preso atto altresì che nella presente variazione viene utilizzato avanzo vincolato, destinato e libero nella misura **€ 4.176.696,63 come sopra dettagliato nelle sue componenti;**

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

OSSERVATO

in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue:

Congruità

Consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti, valutata in relazione agli obiettivi programmati e agli andamenti storici, e con riguardo anche al riflesso sugli impegni pluriennali; la variazione rispetta tale principio utilizzando le risorse derivanti dalla positiva gestione dell'esercizio 2025 accertate con il rendiconto approvato con deliberazione consiliare n. 13 dell'8 maggio 2026;

Coerenza

Occorre assicurare un nesso logico e conseguente tra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione: tutte queste funzioni e documenti devono essere strumentali al perseguimento degli stessi obiettivi; la variazione rispetta tale principio

Veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità

E' necessario rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente ed il risultato economico dell'esercizio. Sono vietate, quindi, sopravvalutazioni e sottovalutazioni di entrate e di spese. Il sistema di bilancio deve presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali.;

la variazione rispetta tale principio ed è adottata in parte, per far fronte alla rimodulazione e finanziamento di opere pubbliche, a seguito di attribuzione di contributi regionali ed erariali per manutenzione strade ed altre opere pubbliche, nonché a variazioni correlate a finanziamenti attribuiti e variazioni necessarie ad assicurare i servizi attivati ed aumento del fondo per retribuzioni al personale;

Trova allocazione nella variazione di bilancio il concorso alla finanza pubblica a cui è tenuto l'ente nella misura di cui al decreto del ministero dell'interno del 19/02/2026 così rimodulato nel triennio:

	A) Fondi e contributi di parte corrente 2021	B) Concorso netto alla finanza pubblica riassegnato	C) Risorse aggiuntive	D) Concorso netto finanza pubblica residuale (C+D)	E) Spesa da iscrivere in bilancio 2026/8 (A+C-D)
2026	11.531.605,40	- 8.423.122,16	2.048.434,26	- 6.374.687,90	19.954.727,56
2027	11.531.605,40	- 8.461.096,70	2.458.121,11	- 6.002.975,59	19.992.702,10
2028	11.531.605,40	- 8.476.286,52	2.867.807,97	- 5.608.478,55	20.007.891,92



**PROVINCIA
DI AREZZO**

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Verbale n. 91/2026 data 15/05/2026

in relazione agli equilibri finanziari:

gli equilibri finanziari, risultanti dallo schema di delibera e dal prospetto allegato, sono rispettati dalle variazioni introdotte;

in relazione agli equilibri di cassa:

gli equilibri di cassa: gli equilibri di cassa sono mantenuti;

in relazione agli obiettivi di finanza pubblica

gli obiettivi di finanza pubblica concernenti gli equilibri di competenza, gli equilibri di bilancio e l'equilibrio complessivo verranno verificati a consuntivo ma al momento sono assicurati.

Accertato il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

Parere favorevole

sulla proposta di decreto del Presidente della Provincia relativo all'applicazione dell'avanzo di amministrazione al bilancio di previsione 2026/2028 nonché a variazioni correlate a finanziamenti concessi ed alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del tuel.

L'organo di revisione economico finanziaria

dott. Mario REDENTI Presidente

dott. Marco FOSSI Membro

dott. Enrico PECCHIA Membro

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale.